*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 103° — Numero 60**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 6 marzo 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Oggi, 23 febbraio 1962 alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il dottor Mohamed Scek Hassan il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Somalia.

**(1432)**

Oggi, 24 febbraio 1962 alle ore 11,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il principe Seyyed Mohammed Abdul-Kuddus-Al-Wazir il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dello Yemen.

**(1431)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. **1607**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento commerciale « A. Volta » di Merano.**

N. 1607. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento commerciale « A. Volta » di Merano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 144, *foglio n.* 19. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1608**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Luca da Penne » di Penne (Pescara).**

N. 1608. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Luca da Penne » di Penne (Pescara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 144, *foglio n.* 9. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1609**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Claudio Vaioli », con sede in Bologna.**

N. 1609. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Claudio Vaioli», con sede in Bologna, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 144, *foglio n.* 34. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1610**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Scigliano (Cosenza).**

N. 1610. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Scigliano (Cosenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 144, *foglio n.* 8. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1611**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Villafranca Piemonte (Torino).**

N. 1611. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Villafranca Piemonte (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 144, *foglio n.* 7. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. **1612**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Petritoli (Ascoli Piceno).**

N. 1612. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Petritoli (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 144, *foglio n.* 5. — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1962.

**Nomina del presidente dell'Istituto cotoniero italiano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, con il quale fu conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano;

Visto il regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modificazioni, con il quale fu approvato lo statuto del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 993, recante modifiche all'art. 5 dello statuto medesimo;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1962, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo dello Istituto cotoniero italiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto;

Visto il verbale della riunione del 29 gennaio 1962 del Consiglio direttivo dell'Istituto, trasmesso con lettera n. 23074/16 del 1° febbraio 1962, relativo alla formazione della terna di cui al secondo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Felice Gusberti Cazzani è nominato presidente dell'Istituto cotoniero italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1962

*Il Ministro*: COLOMBO

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1962.

**Approvazione delle norme integrative al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.);

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 770 del 25 gennaio 1962;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 28 febbraio 1962;

Decreta:

Sono approvate le unite norme integrative al regolamento concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1962

*Il Ministro*: SULLO

**Norme integrative al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).**

All'art. 9 del regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:

« Presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. è istituito un seggio elettorale per la seconda votazione di cui al precedente art. 2 da nominarsi almeno otto giorni prima della data delle elezioni con provvedimento del direttore generale dell'A.N.A.S. e composto da un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale con funzioni di presidente e da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di scrutatori. Le funzioni di segretario saranno attribuite ad un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

In deroga al termine previsto dal secondo comma dell'art. 12, ulteriori modalità, relative alle operazioni elettorali nella seconda votazione, potranno essere stabilite, con decreto del Ministro per i lavori pubblici presidente dell'A.N.A.S., almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Visto: *il Ministro per i lavori pubblici Presidente dell'A.N.A.S.*
SULLO

(1549)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur**

In data 15 febbraio 1962 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Harald S. Midttun, vice console di Norvegia a Genova.

(1445)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea**

La dottoressa Nuti Franca in Berti-Marini, nata a Fratta Todina il 30 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lingue e letteratura straniere conseguito presso l'Università di Roma il 7 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1179)

**Esito di ricorso**

Con decreto presidenziale 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962 (registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 1) il ricorso straordinario, prodotto il 20 marzo 1954 dal sig. Luigi D'Angelo, avverso il rifiuto del Ministero della pubblica istruzione di riesaminare la di lui posizione, quale aspirante all'inclusione nella graduatoria nazionale, relativa ai concorsi indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1950 per l'inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici e del personale tecnico nei ruoli speciali transitori, è stato dichiarato inammissibile.

(1343)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Marchi d'identificazione per metalli preziosi « 39-VR »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di nove marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 39-VR », da parte della ditta Canestrari Sisto & Luigi, già esercente un laboratorio di oreficeria in Verona, via XX Settembre n. 90.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Verona.

(1370)

## MINISTERO DEL TESORO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1962, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 149, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 2 luglio 1959 dalla Società Anonima Lazzeri Saponi e Affini - S.A.L. S.A., con sede in Pisa, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di Pace, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(1421)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

**Corso dei cambi del 5 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,99 | 620,96 | 621,02 | 620,965 | 620,97 | 621 — | 620,98 | 621 — | 621 — | 621 — |
| $ Can. | 591,14 | 591,05 | 591,25 | 591,20 | 591 — | 591,20 | 591,15 | 591,25 | 591,20 | 591,25 |
| Fr. Sv. | 143,23 | 143,17 | 143,16 | 143,16 | 143,17 | 143,19 | 143,185 | 143,20 | 143,19 | 143,18 |
| Kr. D. | 90,24 | 90,28 | 90,30 | 90,29 | 90,20 | 90,24 | 90,295 | 90,25 | 90,24 | 90,25 |
| Kr. N. | 87,18 | 87,18 | 87,20 | 87,17 | 87,15 | 87,20 | 87,18 | 87,20 | 87,20 | 87,20 |
| Kr. Sv. | 120,30 | 120,32 | 120,32 | 120,33 | 120,30 | 120,31 | 120,33 | 120,30 | 120,31 | 120,30 |
| Fol. | 171,64 | 171,70 | 171,78 | 171,755 | 171,60 | 171,60 | 171,655 | 171,65 | 171,65 | 171,70 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,475 | 12,45 | 12,4775 | 12,4775 | 12,48 | 12,4775 | 12,47 | 12,47 | 12,475 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,73 | 126,73 | 126,745 | 126,73 | 126,75 | 126,74 | 126,731 | 126,70 | 126,74 | 126,75 |
| Lst. | 1748,03 | 1748,15 | 1748,35 | 1748,20 | 1748 — | 1748,10 | 1748,10 | 1748 — | 1748,12 | 1748,10 |
| Dm. occ. | 155,30 | 155,31 | 155,33 | 155,315 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,33 | 155,30 |
| Scell. Austr. | 24,03 | 24,04 | 24,047 | 24,04 | 24 — | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,03 | 24,04 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,80 | 21,75 | 21,80 | 21,80 | 21,79 | 21,785 | 21,79 | 21,79 | 21,78 |

ERRATA-CORRIGE. — Nella *Gazzetta Ufficiale*: numeri 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 53 e 55 del 1962, nella colonnina indicante le valute, alla terza e sesta riga, in luogo di: «Kr. Sv.» e «Fr. Sv.» leggasi rispettivamente: «Fr. Sv.» e «Kr. Sv.».

**Media dei titoli del 5 marzo 1962**

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,975 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,40 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100 — |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,10 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 102,575 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 103,25 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,70 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 104,525 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,925 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 5 marzo 1962**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,972 |
| 1 Dollaro canadese | 591,175 |
| 1 Franco svizzero | 143,172 |
| 1 Corona danese | 90,292 |
| 1 Corona norvegese | 87,175 |
| 1 Corona svedese | 120,33 |
| 1 Fiorino olandese | 171,76 |
| 1 Franco belga | 12,477 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,73 |
| 1 Lira sterlina | 1748,15 |
| 1 Marco germanico | 155,307 |
| 1 Scellino austriaco | 24,04 |
| 1 Escudo port. | 21,792 |

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Bentivoglio, con sede in Gualtieri**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12840 in data 17 febbraio 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Bentivoglio, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), deliberato dal commissario straordinario in data 12 agosto 1960.

**(1338)**

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Revere, con sede in Mantova**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12907, in data 23 febbraio 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Revere, con sede in Mantova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 30 dicembre 1959.

**(1446)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa di lavoro «Coopersaldatura», con sede in Napoli**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 febbraio 1962 la Società cooperativa di lavoro «Coopersaldatura», con sede in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 20 aprile 1959, repertorio 63430, è stato sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

**(1277)**

**Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro «La Vigilante», con sede in Pulsano (Taranto)**

Con decreto del Ministro per il lavoro a la previdenza sociale in data 5 febbraio 1962, la Società cooperativa di produzione e lavoro «La Vigilante», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Amleto Elia il 3 dicembre 1954, repertorio 7770, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Mario Stefanelli.

**(1248)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami a trenta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi:

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme:

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, recante le norme sul riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di vice coadiutore del ruolo tecnico della carriera di concetto dei Servizi antincendi sono vacanti trenta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) il diploma di geometra o di perito tecnico industriale, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti ;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi famiglie numerose;

II) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Ai sensi dell'art. 22 della succitata legge n. 1169/1961, gli ufficiali volontari dei Vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960, possono partecipare al concorso, a prescindere dal limite di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. Il giudizio di detta Commissione è definitivo;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e conforme al modello di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire, a mezzo di raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari dei Vigili del fuoco di cui al punto III) del predetto art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

i titoli di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per gli ufficiali volontari dei Vigili del fuoco è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza

nella nomina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

A tal fine, i concorrenti di cui sopra dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, attestante tale loro qualifica.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5, annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione o quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, modello 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione modello 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente articolo 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati od annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e precisamente:

*a*) di due prove scritte, comuni a tutti i candidati su argomenti di cui ai numeri 1, lettera *a*) e *b*), e 3 dell'allegato *A*;

*b*) di una prova scritta, a scelta del candidato su argomenti di cui al n. 5, lettera *a*), *b*) e *c*);

*c*) di una prova orale su tutto il programma di cui all'allegato *A*.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori in prova e, dopo aver frequentato presso le Scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso. Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di vice coadiutore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1962*
*Registro n. 2 Interno, foglio n. 40*

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAMI

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana.

*b*) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

2) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

3) Matematica e Fisica (Algebra: equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche. Trigonometria piana. Geometria piana e dello spazio. Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado. Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia elettricità e magnetismo.

4) Chimica (Chimica generale, inorganica ed organica - Elementi di chimica applicata).

5) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni (Stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c. a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni). Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali. Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

*b*) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno (Elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori). Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazioni - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori. Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli Istituti tecnici industriali.

*c*) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine. (Resistenza dei materiali - resistenze passive- elementi di meccanica applicata alle macchine. Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione ed allo scarico - macchine idrauliche - motori a combustione interna - ventilatori e compressori. Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli Istituti tecnici industriali).

---

*Allegato B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - Divisione personale*
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . . . residente in . . . . . . . (prov. di . . . . . . .) via . . . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . . . (3).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (4);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (5);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . conseguito presso l'Istituto tecnico . . . . . . in data . . . . . ;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . . (6);

*f*) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale;

*g*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*h*) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Data . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . (8)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 30° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) Specificare il motivo in base al quale si ritiene di aver diritto all'elevazione.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autenticità del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

**(1418)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata, che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare con proprio decreto la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola;

Decreta:

E' indetta per l'anno 1962 una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale.

Le prove relative avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sedi di Procura della Repubblica, nel mese di maggio 1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 gennaio 1962

*Il Ministro*: TRABUCCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1962*
*Registro n. 6 Finanze, foglio n. 159.* — BENNATI

**(1550)**

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.**

Si comunica che con decreto in data 26 febbraio 1962, il diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 3, 4 e 5 maggio 1962 alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

**(1544)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.